

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DI AREE PUBBLICHE
PER ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

**N.
APPROVATO CON DEL. CC N. 40 DEL 29/11/2014**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Concertazione
- Art. 3 - Definizione dell'attività dello Spettacolo Viaggiante
- Art. 4 - Durata delle concessioni
- Art. 5 - Responsabilità del procedimento e competenze degli Uffici Comunali
- Art. 6 - Elenco delle aree disponibili
- Art. 7 - Requisiti e criteri generali per la concessione delle aree
- Art. 8 - Domanda per la concessione delle aree per le attività dello Spettacolo Viaggiante e autorizzazione all'esercizio
- Art. 9 - Modifiche e sub ingressi
- Art. 10 - Verifica delle condizioni di sicurezza
- Art. 11 - Sostituzione e ampliamento delle attrazioni
- Art. 12 - Attrazioni accessorie
- Art. 13 - Divieto di sub-concessione
- Art. 14 - Obblighi del concessionario
- Art. 15 - Tariffe e canoni
- Art. 16 - Responsabilità
- Art. 17 - Tutela della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica, dell'igiene e del decoro
- Art. 18 - Roulotte di abitazione e mezzi di trasporto
- Art. 19 - Criteri per le concessioni pluriennali di area pubblica
- Art. 20 - Disposizioni generali per l'impiego degli animali
- Art. 21 - Revoche ed esclusioni
- Art. 22 - Sanzioni
- Art. 23 - Norme integrative
- Art. 24 - Norme transitorie e finali
- Art. 25 - Entrata in vigore del presente Regolamento
- Art. 26 - Abrogazione norme precedenti

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 18 marzo 1968, n. 337, disciplina la concessione di aree comunali (sia demaniali che patrimoniali) per l'installazione delle attività dello Spettacolo Viaggiante, nonché le modalità di svolgimento di tali attività, ad esclusione di Parchi Divertimento e Circhi.
2. Le aree concedibili per lo svolgimento dell'attività sono quelle individuate nell'apposito elenco di cui all'art. 9 della Legge citata.
3. Il Comune non assumerà responsabilità alcuna in ordine all'esercizio delle attività, di cui al primo comma, limitandosi a disciplinarlo con il presente Regolamento.
4. I procedimenti disciplinati dal presente regolamento si conformano ai principi generali di cui alla Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche.
5. Per le certificazioni amministrative e le altre documentazioni richieste dal presente Regolamento, si applicano, in tutti i casi previsti, le disposizioni del D.P.R. 445/2000.

Art. 2

Concertazione

1. In applicazione dei principi della partecipazione, il Comune consulta preventivamente le Associazioni di categoria dello spettacolo viaggiante, al fine della definizione del presente Regolamento e di eventuali successive modifiche allo stesso.
2. I pareri previsti dal presente articolo sono acquisiti a titolo consultivo, ai fini della formazione delle decisioni, e non hanno quindi carattere vincolante.

Art. 3

Definizione dell'attività dello Spettacolo Viaggiante

1. Sono considerate attività dello Spettacolo Viaggiante, ai sensi dell'art. 2 della Legge 18 marzo 1968, n. 337, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso.
2. Le suddette attività, trattenimenti ed attrazioni sono ricompresi in appositi elenchi, istituiti ai sensi dell'art. 4 della legge 337/68.
3. Per la classificazione, si tiene conto delle specifiche disposizioni ministeriali.
4. Le norme del Regolamento si applicano, anche, alle mostre faunistiche itineranti, aventi le caratteristiche previste dalla Legge 337/68.
5. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le attività di artista da strada, in quanto, per la loro specificità, sono oggetto di autonome disposizioni.
6. Sono inoltre integralmente richiamate le definizioni di cui all'articolo 2 del DM 18.5.2007 "Norme di sicurezza per le attività dello spettacolo viaggiante".

Art. 4

Durata delle concessioni

1. Le concessioni delle aree comunali per le attività disciplinate dal presente Regolamento sono di norma temporanee, per periodi non eccedenti i 50 giorni consecutivi, eventualmente prorogabili fino a 60 giorni. Per le singole attrazioni o per complessi con meno di 6 attrazioni, da installare nei parchi urbani, nelle zone a verde ed in altre aree idonee possono essere rilasciate, con l'osservanza dei criteri di cui al successivo art. 19, concessioni pluriennali della durata massima di anni cinque.
2. La durata delle singole occupazioni è fissata dal Comune, tenendo anche conto dei tempi di montaggio e smontaggio delle strutture, della necessità di sgombero tempestivo delle aree, che devono ospitare altre attività o manifestazioni e di ogni altra esigenza di pubblico interesse.

Art. 5

Responsabilità del procedimento e competenze degli Uffici Comunali

1. La competenza per il rilascio delle autorizzazioni di spettacolo viaggiante per l'esercizio delle attrazioni, è attribuita al Responsabile della Direzione competente, in base al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
2. Alla Polizia Locale e agli altri organi preposti ai controlli è affidata, secondo le rispettive competenze istituzionali, la vigilanza sullo svolgimento delle attività, per quanto riguarda l'ordine, la sicurezza pubblica, la viabilità, e il rispetto delle norme.
3. La concessione delle aree è rilasciata direttamente dal Responsabile della Direzione competente o dal suo sostituto, ad ogni singolo esercente, in possesso dei prescritti requisiti, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
4. Per tutte le domande previste dal presente Regolamento, il Comune mette a disposizione appositi moduli, di cui gli operatori potranno avvalersi senza vincolo d'uso.

Art. 6

Elenco delle aree disponibili

1. La Giunta Comunale delibera l'elenco delle aree comunali disponibili per l'installazione delle attività dello Spettacolo Viaggiante; l'elenco è aggiornato annualmente in relazione alle esigenze dell'Amministrazione o a seguito di eventuali richieste da parte degli operatori del settore.
2. Dette aree sono reperite all'interno delle aree riconosciute idonee, equamente distribuite sul territorio comunale, in relazione alla consistenza degli spazi, alle caratteristiche topografiche, e viabilistiche.
3. In loco, devono esistere, possibilmente, impianti adatti per la protezione contro gli eventuali incendi, in mancanza, sarà fatto carico agli esercenti di installare idonei mezzi di estinzione.
4. In caso di indisponibilità temporanea o definitiva delle predette aree, per motivi di pubblica necessità, verrà messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale altra area idonea ricompresa nell'elenco e non già assegnata.
5. La delibera di Giunta Comunale individuerà il numero massimo di attrazioni che potranno presenziare contemporaneamente sull'area individuata.

Art 7

Requisiti e criteri generali per la concessione delle aree temporanee

1. Le concessioni delle aree per le singole attrazioni e gli atti conseguenti sono rilasciati, secondo i criteri e le modalità previste dal presente Regolamento, dietro apposita domanda, da presentare con le modalità di cui al successivo art. 8.
2. Tali concessioni sono subordinate al pagamento del canone previsto e all'adempimento di tutte le prescrizioni stabilite dal Regolamento.
3. Le concessioni a carattere temporaneo o pluriennale delle aree, vengono rilasciate direttamente ai singoli esercenti che ne facciano richiesta, senza esperimento di asta, purché in possesso dei necessari requisiti.
4. In caso di pluralità di domande, in numero superiore a quello degli spazi disponibili, la concessione temporanea è rilasciata al richiedente che ha presentato prioritariamente la domanda.
Non sarà possibile effettuare da parte degli esercenti lo spettacolo prenotazioni e/o richieste di aree in data antecedente 30 giorni rispetto a quella di installazione ed esercizio dell'attività.
L'Amministrazione ha facoltà di assegnare la concessione di eventuali aree disponibili, per motivato interesse pubblico, a specifica attrazione previamente individuata dall'Amministrazione stessa, superando in tal caso il criterio cronologico di presentazione delle istanze.
5. L'Amministrazione Comunale deve subordinare la concessione alla condizione che il concessionario si accolli, in tutto o in parte, secondo i casi, l'onere della sistemazione, manutenzione e custodia dell'area concessa.

6. In caso di revoca della concessione di un'area per motivi di pubblico interesse, il Concessionario ha diritto ad ottenere un'altra area del territorio comunale, ricompresa nell'elenco e non già assegnata.

7. Nei casi di violazioni inerenti l'attività di spettacolo viaggiante, nell'ambito comunale, l'operatore verrà collocato in coda alla graduatoria di accesso alle singole aree, indipendentemente dal criterio cronologico di presentazione della istanze, per un periodo di anni due.

Art. 8

Domanda per la concessione delle aree per le attività dello spettacolo viaggiante e autorizzazione all'esercizio

1. Per ottenere la concessione delle aree comunali di cui all'art. 1, gli interessati devono inoltrare al Comune apposita istanza, che dovrà pervenire al preposto ufficio comunale.

2. Con la domanda, il richiedente si impegna a rispettare tutte le norme del presente Regolamento.

3. La domanda dovrà essere completa delle dichiarazioni e degli allegati previsti.

4. Il responsabile del procedimento ha facoltà di richiedere in via formale, nel corso dell'istruttoria, chiarimenti e/o ulteriori documenti integrativi, ritenuti necessari per il rilascio dell'atto di assenso.

5. Le domande incomplete potranno essere integrate, spontaneamente o a richiesta dell'ufficio, entro il termine, non superiore a giorni 30, assegnato dal Comune, a pena di reiezione.

6. Le domande che non vengano regolarizzate puntualmente, non saranno prese in considerazione.

7. La mancata indicazione del numero delle roulettes e dei mezzi di trasporto comporta la non assegnazione delle aree appositamente destinate al loro parcheggio.

8. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare gli idonei controlli, in merito alle dichiarazioni rese, anche presso le altre Amministrazioni Pubbliche competenti.

9. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione a carattere temporaneo è presentata contestualmente a quella di concessione dell'area.

10. L'Amministrazione Comunale, oltre al rispetto delle condizioni eventualmente contenute nella licenza di esercizio rilasciata dal Comune di residenza o di sede della società, che risultino applicabili, può imporre ulteriori prescrizioni, limitazioni e divieti, in relazione alle specifiche esigenze locali.

11. Il rilascio dell'autorizzazione temporanea di esercizio può essere contestuale a quello della concessione di suolo pubblico.

12. La concessione all'occupazione del suolo è strettamente personale e non esonera il titolare dall'obbligo di munirsi degli ulteriori permessi previsti dalle norme vigenti. In particolare, l'utilizzazione dell'area occupata è subordinata al rispetto delle norme di sicurezza, prevenzione incendi e igienico-sanitarie.

13. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato all'esito favorevole dei controlli sulle condizioni di sicurezza delle strutture e degli impianti e alla dimostrazione, da parte dell'operatore, di aver stipulato adeguata polizza RC per tutto il periodo di esercizio dell'attività.

14. Oltre alle condizioni stabilite dal presente Regolamento, l'autorizzazione può essere subordinata all'osservanza delle ulteriori prescrizioni che l'Autorità Comunale ritenga impartire, di volta in volta, per motivi di pubblico interesse.

Art. 9

Modifiche e subingressi

1. Per le richieste di modifiche concernenti la sostituzione, aggiunta o cancellazione di attrazioni, valgono le disposizioni previste per le nuove autorizzazioni, in quanto applicabili.

2. L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione degli esercenti apposita modulistica per la presentazione delle domande.

3. Il subingresso, a qualunque titolo, nella proprietà delle attrazioni dovrà essere provata con idonea documentazione notarile o scrittura privata autenticata presso un notaio.

4. Il subingresso e le variazioni comportano un aggiornamento della licenza di cui all'art. 69 TULPS e del codice identificativo di registrazione.

5. Il subingresso, le variazioni di residenza, del gestore o conduttore, la cessazione dell'attività sono comunicate al Comune nei successivi 30 giorni, e, comunque, prima dell'eventuale rilascio di concessioni di aree per l'esercizio dell'attività.

Art. 10

Verifica delle condizioni di sicurezza

1. Per le attrazioni autorizzate, prima dell'entrata in funzione degli impianti e ove necessario, è richiesta la preventiva verifica da parte della competente Commissione di Vigilanza di cui all'art. 141 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, o del competente ufficio comunale, circa la rispondenza alle vigenti norme di sicurezza.

Art. 11

Sostituzione e ampliamento delle attrazioni

1. La sostituzione (intesa quale sostituzione di un'attrazione con altra della stessa tipologia) l'ampliamento (inteso quale aumento della superficie occupata dalla stessa attrazione) o il cambio (inteso quale sostituzione di un'attrazione con un'altra di diversa tipologia) possono essere consentiti qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- a) la sostituzione sia compatibile con i criteri previsti dal presente Regolamento e con le indicazioni dell'Amministrazione;
- b) sussista disponibilità di spazio, tenendo conto anche dell'esigenza di rispettare le distanze di sicurezza.

2. La sostituzione comporta la rinuncia definitiva all'attrazione precedentemente autorizzata.

3. Qualora, a causa di sinistri od eventi di forza maggiore, adeguatamente documentati, non possa più essere utilizzata l'attrazione per cui è stata rilasciata la concessione, potrà essere consentita la sostituzione con altra attrazione della stessa tipologia, anche di proprietà di terzi, e avente dimensioni diverse, purché compatibili con lo spazio disponibile. Nel caso l'operatore non disponga di altra attrazione la concessione dell'area si intenderà decaduta, sarà in facoltà dell'Amministrazione assegnare il posto ad altri operatori.

Art. 12

Attrazioni accessorie

1. In aggiunta all'attrazione autorizzata, può essere autorizzata l'installazione di attrazioni piccolissime quali pugnometro, apparecchi forza muscolare, oroscopo, ecc., purché siano munite di licenza comunale e abbiano una superficie di ingombro non superiore a mq. 3 complessivamente.

2. Tali attrazioni non dovranno comunque essere in numero superiore a due, indipendentemente dal numero delle attrazioni autorizzate, dovranno essere installate sull'area concessa all'attrazionista titolare e non dovranno assolutamente arrecare intralcio alla libera circolazione veicolare, né, tantomeno, alle attrazioni limitrofe.

Art. 13

Divieto di sub-concessione

1. Il titolare della attrazione per cui è stata rilasciata la concessione è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto, per il quale ha richiesto e ottenuto la concessione.

2. È vietata ogni forma di sub-concessione delle aree, anche di fatto.

3. La violazione comporta l'immediata revoca della concessione, l'esclusione si applica sia al titolare che al sub-concessionario.

Art. 14

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto e il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia che possa derivare a persone o cose.

2. È fatto divieto di smontare anche piccole parti dell'attrazione prima del termine della manifestazione, salvo che l'Amministrazione Comunale autorizzi a rimuovere anticipatamente l'attrazione, per fondato motivo.

3. Il concessionario di area comunale deve rispettare, a pena di revoca della concessione, le seguenti condizioni per l'installazione e l'esercizio delle attrazioni:

a) ritirare la concessione di occupazione di suolo pubblico, prima dell'inizio della manifestazione e munirsi di ogni altra autorizzazione occorrente;

b) non installare attrazioni o giochi non autorizzati;

c) non modificare le misure di ingombro dell'attrazione, senza la preventiva autorizzazione del Comune;

d) adempiere a tutte le disposizioni impartite dal Comune circa la collocazione e l'esercizio dell'attrazione;

e) non manomettere il suolo concesso, senza apposita autorizzazione del Comune;

f) rispettare scrupolosamente i tempi e le modalità di rimozione stabilite dall'Amministrazione Comunale, rimettendo tempestivamente a propria cura e spese ed a perfetta regola d'arte in pristino l'area avuta in concessione;

g) iniziare e terminare l'attività e l'installazione nelle date previste;

h) attenersi alle disposizioni impartite dall'Amministrazione, in ordine alla collocazione dei carriaggi e delle roulettes di abitazione;

i) garantire le necessarie condizioni di sicurezza, ottemperando integralmente alle eventuali disposizioni della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e degli altri organi competenti, e mantenendo in piena efficienza l'attrazione;

l) ottemperare ai disposti inerenti il decoro e l'efficienza dell'attrazione;

m) osservare l'orario di apertura e chiusura dell'attività indicato nella concessione e tenere ininterrottamente aperta e illuminata l'attrazione durante l'orario di lavoro;

n) non sospendere l'attività dell'attrazione durante il periodo e gli orari obbligatori indicati nell'autorizzazione ad esercitare, salvo comprovata causa di forza maggiore;

o) usare gli amplificatori del suono in modo da non disturbare la quiete e il riposo delle persone, nonché il pubblico presente, gli altri esercenti, gli spettacoli e trattenimenti pubblici ed ogni altra attività consentita, rispettando le prescrizioni stabilite allo scopo dall'Autorità comunale;

p) esporre in modo chiaro ed in luogo visibile, le tariffe e non applicare alcuna variazione ai prezzi e alle condizioni delle prestazioni (durata, numero ecc), rispetto alle tariffe esposte;

q) mantenere la massima pulizia e decoro dell'area ove sostano le attrazioni, le abitazioni e i mezzi di trasporto, provvedendo a proprie spese, tramite l'azienda preposta, allo smaltimento giornaliero dei rifiuti di qualsiasi genere provenienti dall'attività esercitata e alla pulizia finale dell'area;

r) provvedere a proprie spese all'allacciamento elettrico delle attrazioni, previo apposito contratto da stipularsi con l'azienda preposta;

s) installare un adeguato numero di estintori di tipo omologato, se prescritti;

t) provvedere alla revisione giornaliera delle condizioni di montaggio e alla verifica dell'efficienza dei dispositivi elettrici, ivi compreso l'eventuale impianto autonomo di illuminazione di sicurezza; i relativi controlli devono essere effettuati prima di iniziare l'attività e, comunque, più volte nel corso della giornata;

u) sospendere immediatamente l'attività, nel caso di malfunzionamento o di avaria;

v) rispettare le norme dei contratti di lavoro per il personale dipendente e quelle per l'impiego di cittadini extracomunitari;

4. Se, per gravi motivi documentabili, i concessionari si trovino nell'impossibilità di iniziare l'attività

alla data prevista o nella necessità di smontare l'attrazione prima della scadenza dell'autorizzazione, essi devono fare richiesta scritta al Comune, che rilascerà, in caso di accoglimento, il necessario nulla osta.

5. Il concessionario segnalerà all'Amministrazione Comunale se persone, abitazioni o mezzi di trasporto sostano abusivamente nell'area avuta in concessione.

Art. 15

Tariffe e canoni

1. La concessione delle aree per lo svolgimento dell'attività dello spettacolo viaggiante è subordinata al pagamento della Tassa di cui al D.Lgs. 507/93 e s.m.i., calcolato in ragione della superficie e della durata dell'occupazione oltre ogni altro tributo eventualmente dovuto in base alle norme vigenti, compresa eventuale tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

2. Dell'avvenuto pagamento del canone e altro, farà fede la ricevuta, che dovrà essere esibita agli organi di controllo, ogni volta che sarà fatta richiesta.

3. Il pagamento deve essere effettuato, a pena di decadenza, e secondo le modalità e i termini comunicati dall'Ufficio Comunale competente.

4. Sono a totale carico degli operatori le spese per eventuali allacciamenti elettrici temporanei, e quelle per i consumi idrici ed elettrici.

Art. 16

Responsabilità

1. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, che si dovessero verificare nel periodo della concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

2. Restano ferme la responsabilità del costruttore per eventuali difetti di fabbricazione e quella dell'esercente per l'eventuale usura dei congegni e meccanismi e per l'uso improprio e la cattiva manutenzione delle attrezzature.

3. I concessionari devono stipulare polizza assicurativa, agli effetti della responsabilità civile verso i terzi, per tutti gli eventuali danni causati dall'esercizio dell'attività.

4. L'Amministrazione Comunale è inoltre sollevata da qualsiasi responsabilità per danni alle attrazioni dipendenti da calamità naturali quali incendi, inondazioni, terremoti, ecc..

Art. 17

Tutela della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica, dell'igiene e del decoro

1. Nell'allestimento dell'attrazione, si terrà conto della necessità di assicurare l'assoluta incolumità degli operatori e dei frequentatori della stessa.

2. Ogni attrezzo, struttura o meccanismo deve essere atto all'uso cui è destinato e la sua manutenzione deve essere curata giornalmente dagli esercenti.

3. Nessun pericolo deve derivare, a causa del funzionamento della struttura, al pubblico che frequenta l'attrazione, né a quello che passa nelle vicinanze.

4. È fatto divieto di:

a) detenere bombole di gas nelle aree destinate alle attrazioni, salvo autorizzazione dei Vigili del Fuoco;

b) effettuare travasi di liquidi infiammabili o combustibili in presenza di pubblico e senza essere muniti di adeguati mezzi antincendio;

c) posare al suolo cavi elettrici senza adeguata protezione; detti cavi devono essere interrati o protetti.

5. Tutti i quadri elettrici e le colonnine di alimentazione devono essere resi inaccessibili al pubblico e tenuti chiusi a chiave o con altro idoneo sistema.

6. Per le attrazioni chiuse con presenza di pubblico all'interno (quali castelli incantati, cinesfera, padiglioni e sale intrattenimenti, ecc...) è necessaria la dotazione di impianto autonomo di illuminazione di emergenza, perfettamente funzionante.
7. Per le attrazioni consistenti in giostre di qualsiasi tipo, otovolanti e simili, l'operatore, prima di ogni partenza, si dovrà accertare che il sistema di bloccaggio del serramento di chiusura di ogni vagoncino sia perfettamente chiuso.
8. Per le armi dei tiri a segno devono essere adottati idonei sistemi di sicurezza, atti ad evitare che si colpiscano accidentalmente le persone.
9. I titolari di tali attrazioni devono osservare le seguenti prescrizioni supplementari:
 - a) aver adempiuto agli obblighi di legge per la detenzione di armi;
 - b) non effettuare il tiro a segno su animali di qualunque specie;
 - c) non effettuare il tiro a segno su bersagli situati all'esterno del padiglione;
 - d) i bersagli siano situati in modo che i proiettili e le frecce che non colpiscono il bersaglio cadano direttamente al suolo e non possano rimbalzare all'indietro, verso il tiratore.
10. Per i tiri a barattolo, dovranno essere adottate idonee misure di sicurezza.
11. È fatto, inoltre, divieto di sostare con le roulettes negli spazi a verde, circolare con auto e motoveicoli in presenza di pubblico, lasciare cani liberi senza guinzaglio, porre in mostra oggetti od attrezzi familiari.
12. I prodotti commestibili non confezionati devono essere adeguatamente protetti.
13. Tutta l'area in uso al pubblico deve essere munita di un numero sufficiente di contenitori portarifiuti.
14. I chioschi dove si usa olio di frittura devono essere dotati di idonei recipienti per lo smaltimento dell'olio esausto.
15. Gli scarichi di tutti i caravans devono essere immessi nella pubblica fognatura.
16. La vendita di bibite in contenitori di vetro deve essere effettuata tramite travaso in bicchieri di plastica a perdere, con tassativo divieto di fare uso di contenitori in vetro.
17. Nell'ambito dei complessi costituenti attrazioni dello spettacolo viaggiante non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.
18. E' vietato mettere in palio bottiglie contenenti bevande alcoliche.
19. Il volume degli amplificatori e riproduttori sonori deve essere contenuto entro i limiti di rumorosità, stabiliti dalle vigenti norme, e deve comunque essere convenientemente ridotto dopo le ore 22.00, al fine di non arrecare disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone, ottemperando comunque ai disposti del precedente comma 6 dell'art. 17.
20. Qualora, durante la manifestazione, vengano compiuti atti vandalici, ovvero si verifichino disordini, l'Amministrazione Comunale, sentita l'Autorità di P.S., si riserva di sospendere, in tutto o in parte, il funzionamento dell'attrazione, in via provvisoria o definitiva, a seconda della gravità dei fatti accertati.

Art. 18

Roulotte di abitazione e mezzi di trasporto

1. La sistemazione delle roulotte di abitazione e dei mezzi di trasporto, da dichiarare preventivamente nella domanda, avrà luogo nelle località indicate dall'Amministrazione.
2. Compatibilmente con la disponibilità di spazio, ad ogni operatore sarà concessa un'area di sosta per la sistemazione della propria roulotte di abitazione, nell'apposita zona attrezzata individuata all'uopo dall'Amministrazione.
3. È fatto assoluto divieto di sistemare nelle adiacenze dell'attrazione o nel luogo adibito a parcheggio, abitazioni, od altri veicoli pertinenti a persone estranee al Parco ed adibire ad uso diverso i mezzi autorizzati.
4. Nell'area dove sostano le predette attrezzature deve essere collocato, a cura e spese dell'operatore, un sufficiente numero di contenitori per i rifiuti.

Art. 19

Criteri per le concessioni pluriennali di area pubblica

1. Le concessioni a carattere pluriennale delle aree, vengono rilasciate direttamente ai singoli esercenti che ne facciano richiesta, senza esperimento di asta, purché in possesso dei necessari requisiti.
2. Alle concessioni di durata pluriennale di aree comunali disponibili possono concorrere gli operatori che, all'atto della richiesta, siano in possesso della licenza comunale relativa all'attrazione richiesta e non siano già fruitori di concessioni pluriennali o permanenti di aree del Comune per analogo scopo.
3. In caso di pluralità di domande, in numero superiore a quello degli spazi disponibili, la concessione pluriennale è rilasciata al richiedente che ha presentato prioritariamente la domanda.
Non sarà possibile effettuare da parte degli esercenti lo spettacolo prenotazioni e/o richieste di aree in data antecedente 30 giorni rispetto a quella di installazione ed esercizio dell'attività.
L'Amministrazione ha facoltà di assegnare la concessione di eventuali aree disponibili, per motivato interesse pubblico, a specifica attrazione previamente individuata dall'Amministrazione stessa, superando in tal caso il criterio cronologico di presentazione delle istanze.
4. È vietata tassativamente la sub-concessione o la concessione d'uso dell'area a terzi; è tuttavia consentita la sostituzione temporanea del titolare nei casi e con le modalità di cui ai precedenti articoli.
5. Il concessionario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni previste al riguardo, compresa idonea pratica edilizia preventiva all'installazione, se richiesta.
6. Sono a carico del concessionario, oltre al corrispettivo annuo, le eventuali spese per attrezzare l'area, su progetto verificato dai Servizi competenti, e gli oneri relativi alla gestione.
7. Ogni responsabilità inerente e dipendente dall'uso dell'attrazione è assunta dal concessionario.
8. L'Amministrazione potrà disporre la revoca della concessione per sopravvenuti motivi di comprovato interesse pubblico e la decadenza per inosservanza delle clausole concessorie.
9. In caso di revoca della concessione di un'area per motivi di pubblico interesse, il Concessionario ha diritto ad ottenere un'altra area del territorio comunale, ricompresa nell'elenco e non già assegnata.
10. Cessata la concessione, l'area dovrà essere rimessa nella piena disponibilità del Comune e nel pristino stato, entro 30 giorni dalla scadenza, senza diritto di indennizzo alcuno, con sgombero d'ufficio in caso di inottemperanza, con costi completamente a carico dell'operatore inottemperante.
11. Nei casi di violazioni inerenti l'attività di spettacolo viaggiante, nell'ambito comunale, l'operatore verrà collocato in coda alla graduatoria di accesso alle singole aree, indipendentemente dal criterio cronologico di presentazione delle istanze, per un periodo di anni due.

Art. 20

Disposizioni generali per l'impiego degli animali

1. Al fine della detenzione degli animali nello svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante si rimanda agli artt. 17-18 e seguenti dello specifico "Regolamento comunale per il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana", approvato con Del. CC n. 6 del 18/01/2010.

Art. 21

Revoche ed esclusioni

1. L'inadempienza ad una delle norme del presente Regolamento potrà comportare, in caso di grave inosservanza del regolamento, la revoca immediata della concessione.
2. Inoltre, se, a causa di tali inadempienze, l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere delle spese, potrà incamerare la fidejussione rilasciata per la concessione dell'area, fatta salva ogni altra azione che al Comune possa competere.

Art. 22

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, nonché alle eventuali prescrizioni particolari inserite di volta in volta nell'atto di concessione, quando non costituiscano reato contemplato dal

Codice Penale o da altre leggi, e per le quali la legge non preveda sanzioni specifiche, sono punite, a sensi dell'art. 7 bis del T.U. 18.8.2000 n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria secondo le procedure previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689. La sanzione potrà variare, conformemente all'art. 7 bis del TUOEL, da 25,00 a 500,00 euro.

2. L'Amministrazione Comunale, in proporzione alla gravità dell'infrazione commessa, potrà adottare, previa diffida e/o contestazione degli addebiti all'interessato, provvedimenti amministrativi consistenti in:

a) revoca della concessione in atto;

b) incameramento totale o parziale della cauzione, quando questa è dovuta.

3. La recidiva nell'infrazione all'obbligo di rispettare i limiti massimi di rumorosità comporterà il divieto di continuare ad utilizzare gli apparecchi di riproduzione sonora e musicale, nell'ambito della manifestazione in corso.

4. I suddetti provvedimenti sono adottabili anche cumulativamente.

5. L'infrazione del divieto di sub-concessione delle aree e di sostituzione delle attrazioni autorizzate comporta per le aree oggetto di concessione, la decadenza della concessione e l'automatica risoluzione del relativo contratto, senza diritto per il trasgressore a rimborso od indennizzo alcuno, e con l'obbligo di sgombero dell'area, entro il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale.

6. In caso di occupazione abusiva d'area, verrà emessa ordinanza immediata di cessazione dell'attività e sgombero dell'area, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste. Lo sgombero avverrà con costi completamente a carico dell'operatore.

7. L'Amministrazione comunale provvederà ad inviare comunicazione alle associazioni sindacali di categoria, relativamente a fatti illeciti interessanti i soggetti.

Art. 23

Norme integrative

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano le disposizioni di cui alla Legge n. 337 del 18.03.1968, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento di esecuzione, il Regolamento Locale di Igiene, le disposizioni ministeriali riguardanti la materia e le norme relative all'occupazione di suolo pubblico nonché, in quanto applicabili, quelle del vigente Regolamento di Polizia Locale e ogni altra norma vigente in merito.

Art. 24

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento troverà applicazione a far tempo dalla prima manifestazione organizzata dopo la sua entrata in vigore.

Art. 25

Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di CC che lo ha approvato, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo.

Art. 26

Abrogazione norme precedenti

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato ogni altro atto di questo Comune, avente natura regolamentare, che risulti con esso incompatibile.